Sent. n. 51/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del

Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la

seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. n. 79659/pensioni civili

del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. XX (C.F. omissis), nato a

n.d il n.d residente in omissis, in via omissis,

n. omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gatti

(C.F. GTTGRL59E09H501P), ed elettivamente domiciliato,

in virtù di delega su foglio separato e telematicamente

unito al ricorso, presso il suo studio sito in Roma,

Via Fornovo, n. 3, che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni di segreteria all'indirizzo pec

gabriele.gatti@oav.legalmail.it o al n. fax

06/3215420;

ricorrente -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M; pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria n. 29, fax 06/94527716, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in Fiumicino, Repertorio 37590, Raccolta n. 7131 del 23/1/2023.;

- resistente –

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 24 gennaio 2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Gabriele Gatti per la parte ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.S., come da verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 24 agosto 2022 il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto per il riconoscimento dei benefici,

di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997, di un ulteriore aumento dell’età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a pari a due anni, sette mesi e dieci giorni, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle differenze a far data dal collocamento in quiescenza e dei relativi arretrati, oltre interessi e rivalutazione di legge, con ogni conseguenza in ordine alle spese.

2. Con la memoria di costituzione l’I.N.P.S. ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

3. Le udienze, fissate rispettivamente per il 29.11.2023 e per il 15.1.2025, venivano rinviate d’ufficio per ragioni organizzative.

4. In data 9.1.2015 l’I.N.P.S. depositava il cedolino, con valuta 2.11.2023, quale prova dell’effettivo pagamento, a valere sulla rata di novembre 2023, delle somme in contestazione, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

5. All’udienza odierna parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, richiedendo la condanna di controparte alle spese, mentre, l’I.N.P.S. ha insistito per la compensazione delle spese.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art.

31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA